

UMAN



NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON UMAN

Prevenzione incendi, arrivano le indicazioni sulla qualificazione dei tecnici con l'iter semplificato

2023
MARZO
APRILE

■ Prodotti per le costruzioni e reazione al fuoco, corsa a ostacoli per ottenere la classificazione europea entro il 28 aprile

■ Impianti per la distribuzione di gas, il governo corregge il decreto sulla prevenzione incendi



24 ORE
PROFESSIONALE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA®
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



CONTENUTI



Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca 223 - 20136 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale econ qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusura in redazione:
18 Aprile 2023

NEWS	3
APPROFONDIMENTI	
IMPRESE Prodotti per le costruzioni e reazione al fuoco, corsa a ostacoli per ottenere la classificazione europea entro il 28 aprile di Mariagrazia Barletta	9
IMPIANTI La prevenzione incendi affronta i rischi dell'idrogeno: pronta la regola tecnica ad hoc di Mariagrazia Barletta	13
Impianti per la distribuzione di gas, il governo corregge il decreto sulla prevenzione incendi di Mariagrazia Barletta	15
TECNICI MANUTENTORI Prevenzione incendi, arrivano le indicazioni sulla qualificazione dei tecnici con l'iter semplificato di Mariagrazia Barletta	17
IMMOBILI RESIDENZIALI L'amministratore condominiale è tenuto a richiedere il certificato antincendio di Giulio Benedetti	19
MODULISTICA Prevenzione incendi: ecco i nuovi moduli da utilizzare dal 1 marzo 2023 di Mariagrazia Barletta	21
PROGETTAZIONE Prevenzione incendi nei luoghi di intrattenimento, guida alle norme «flessibili» in vigore dal 1 gennaio di Mariagrazia Barletta	23
LA GIURISPRUDENZA	
Rischio incendio: il condominio può accedere agli atti successivi alla sua diffida di Agostino Sola	30
RASSEGNA NORMATIVA	32
IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE	34
L'ESPERTO RISPONDE	35



■ **Agricoltura: Coldiretti, accordo con Vigili del fuoco per prevenzione incendi**

“Con siccità e temperature più alte, a causa dei cambiamenti climatici, cresce il rischio incendi in Italia dove nel 2022 si è registrato un +74% dei roghi rispetto alla media degli ultimi sedici anni”. Lo afferma la Coldiretti su dati Effis in occasione del Protocollo firmato, alla presenza del sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Guido Parisi, tra il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile Prefetto Laura Lega e il presidente dell'Associazione A.B.-Agrivenatoria biodiversitalia Niccolò Sacchetti per avviare un rapporto di collaborazione sulla lotta e la prevenzione degli incendi, anche attraverso lo sviluppo di pratiche per la gestione delle emergenze. In particolare, il Protocollo prevede il supporto logistico a favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per le attività di lotta attiva agli incendi di bosco o per rischi idrogeologici, con gli agricoltori che mettono a disposizione spazi per i mezzi di pronto intervento e partecipano a progetti mirati per lo sviluppo di procedure per l'allertamento delle squadre operative VVF in caso di emergenze.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

■ **Foreste: Lombardia finanzia 95 progetti con 10,3 milioni di euro**

Novantacinque progetti, per un totale di 10,3 milioni di euro, volti a realizzare interventi di prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. E' quanto deciso dalla Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale. I progetti - rispondenti a un bando di cui sono appena uscite le graduatorie - sono volti a realizzare interventi di prevenzione

dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. “La Lombardia – dichiara Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia – ha una superficie forestale di 620mila ettari, pari a più di un quarto del territorio regionale. Porzioni di territorio quindi da salvaguardare sia sotto il profilo ambientale che economico. La tutela e la valorizzazione del legno lombardo saranno infatti priorità anche per la prossima programmazione agricola”

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

■ Come valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro?

Da Inail-Federico II una pubblicazione sul tema

Publicato il secondo fascicolo del progetto “RAS – Ricercare e Applicare la Sicurezza”, dedicato al tema della valutazione del rischio architettonico negli ambienti di lavoro.

Le infrastrutture architettoniche svolgono un ruolo centrale per la salute dei lavoratori e la loro sicurezza, perché costituiscono gli spazi di lavoro, condizionando attività e comportamenti. Anche il modo in cui un edificio è costruito può incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti, una costruzione edile, adibita allo svolgimento di attività lavorative, deve possedere, oltre alle componenti tecniche e prestazionali che garantiscono la stabilità e la solidità, anche specifiche caratteristiche in grado di assicurare il benessere di chi vi lavora, rispettando alcune prescrizioni dimensionali (altezza, cubatura e superfici) e considerando anche i fattori ambientali (ad esempio: microclima, illuminazione naturale o artificiale, suono e spazio).

Per sopperire alle carenze normative e affrontare questo tema complesso, l’Inail e l’Università Federico II di Napoli hanno realizzato il secondo volume della collana Ras, Ricercare e applicare la sicurezza, frutto di una convenzione tra la Direzione regionale Campania dell’Inail e il “Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale “R. d’Ambrosio” (LUPT), dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II.

Il fascicolo, dal titolo “Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro”, affronta il tema della valutazione del rischio architettonico, che consiste nella eventualità che gli elementi tecnici ed ambientali di un sistema edilizio possono determinare condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori che vi lavorano. Tale rischio è quindi connesso con le caratteristiche tecnico-costruttive, lo stato di conservazione, manutenzione ed utilizzo di un edificio e riguarda tutte le condizioni di pericolo che si possono verificare in aree edificate.

Esiste una relazione tra architettura e salute

Già nell’antichità si è riconosciuto il rapporto di interdipendenza tra architettura e salute, ma è soprattutto in tempi recenti che sono stati evidenziati gli effetti potenziali che alcuni specifici aspetti tecnici di un edificio possono avere sulle con-

dizioni fisiche e mentali di chi vi risiede o vi lavora. I fattori ambientali esercitano un'influenza sul corpo umano che può produrre effetti benefici o di disagio. Un edificio, a seconda delle sue caratteristiche, modificando le condizioni ambientali, può migliorare o peggiorare la vivibilità degli occupanti. Basti pensare alla luminosità, che, incidendo sulle capacità visive, influenzano l'operatività dell'ambiente di lavoro, con effetti su confort e affaticamento. Il benessere psicologico, allo stesso modo, è strettamente legato all'ambiente di lavoro e alla sua capacità di limitare possibili cause di stress, come la difficoltà di orientamento spaziale e temporale o la capacità di favorire processi cognitivi (attenzione e concentrazione).

La sicurezza nell'edilizia

Con il Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si è introdotto il principio per cui le opere di costruzione devono essere adatte all'uso a cui sono destinate, avendo in particolare considerazione la salute e la sicurezza delle persone durante l'intero ciclo di vita di un edificio. I requisiti di sicurezza che un fabbricato deve possedere sono: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio e sicurezza e accessibilità nell'uso.

Rapporto uomo - ambiente costruito

Il volume sottolinea l'importanza di osservare l'interazione dell'uomo con l'opera architettonica, in cui lavora, per individuare i fattori di rischio. Infatti, grazie alla lettura di questa relazione è possibile comprendere i modi in cui una costruzione edile e il suo contesto possono influire sulla possibilità che i loro utenti si ammalinino o incorrano in incidenti e infortuni di varia natura. Questo tipo di analisi deve fondarsi su una logica di sistema che tenga conto delle caratteristiche spaziali e funzionali dell'edificio e dell'ambiente circostante nel quale si svolgono le attività lavorative.

Procedure e indicatori per la valutazione del rischio

Lo studio condotto si è incentrato sulle esigenze di sicurezza degli utenti nella fruizione degli ambienti di lavoro. Inoltre, l'identificazione dei requisiti, che una struttura edile deve avere per poter garantire adeguati livelli di protezione, ha consentito di definire un protocollo per la valutazione del rischio architettonico. Sono state individuate quattro aree di prestazioni chiave: sicurezza agli infortuni, sicurezza al fuoco, sicurezza statica e comfort, per ciascuna delle quali sono stati identificati i requisiti connotanti e i relativi indicatori.

■ Sbloccati 936 milioni per 399 interventi

Da un lato c'è il ministero dell'Istruzione e del merito che ha annunciato circa 936 milioni di risorse Pnrr che finanzieranno 399 interventi indicati dalle Regioni. Dall'altro si susseguono gli alert sull'edilizia scolastica che, tra ritardi e burocrazia, rischia di perdere l'obiettivo, messo nero su bianco dallo stesso Pnrr, di innovare

la scuola italiana, a cominciare dalla didattica. Ma procediamo con ordine. Con un comunicato del 15 marzo 2023, il ministero guidato da Giuseppe Valditara ha spiegato come i 399 interventi sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentati dalle Regioni entro il 17 febbraio. Comuni e province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l'appalto dei lavori. Del resto il Pnrr, in tutto, investe 13 dei circa 20 miliardi a disposizione. Ma più si va avanti, più emergono le preoccupazioni. Su asili nido e scuole dell'infanzia, ad esempio, la Corte dei Conti ha evidenziato più di una criticità e diversi ritardi che hanno costretto l'Istruzione a riaprire spesso i bandi e a una serie di correzioni in corsa (da ultimo nel Milleproghe e nel decreto Pnrr, aprendo agli accordi quadro di Invitalia). Si va verso una forte disomogeneità nei progetti. A discapito della qualità. Così come sta avvenendo nella realizzazione delle 212 scuole nuove. Con la possibilità da parte degli enti locali di ricorrere all'appalto integrato, che affida alle imprese esecutrici non solo l'incarico per i lavori, ma anche quello per gli ulteriori sviluppi della progettazione, il rischio è identico: procedere a scapito della qualità. Anche sugli interventi sul patrimonio scolastico esistente si sta puntando su sicurezza, antisismica ed efficientamento energetico (meno, o nulla, sull'innovazione didattica).

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

■ Enea: progetto per valutare potenziale foreste in mitigazione clima

Finanziato con 6 milioni dal programma Horizon Europe. In occasione della giornata internazionale delle Foreste che ricorre il 21 marzo, Enea ha presentato il progetto ForestNavigator per valutare il potenziale delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici grazie a soluzioni di modellistica economica e biofisica, open data e infrastrutture cloud. Il progetto, finanziato con circa 6 milioni di euro dal programma Horizon Europe, vede lavorare insieme con Enea altri 23 partner di 14 Paesi. Nell'ambito del progetto verranno analizzati quattro casi-studio rappresentativi di condizioni ecologiche e socioeconomiche eterogenee: Italia, con foreste alpine e mediterranee colpite da alluvioni, siccità e incendi che richiedono urgenti azioni di adattamento per promuovere resilienza, mitigazione del clima e servizi ecosistemici; Svezia e Irlanda, con foreste monoculturali dominate da conifere utilizzate in modo intensivo per la produzione di legno; Repubblica Ceca, con foreste temperate a rischio a causa di eventi estremi e siccità.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

■ Davos: da incendi boschi danni annui per 50 mld \$, risposta e' intelligenza artificiale

Ogni anno gli incendi boschivi producono danni per circa 50 miliardi di dollari e nel solo 2021 hanno contribuito a rilasciare nell'atmosfera circa 6.450 megatonnellate di CO₂. E' quanto emerge da un rapporto del World Economic Forum

in cui si sottolinea come secondo le previsioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale entro il 2050 gli incendi estremi potrebbero aumentare del 30% a livello globale. Per cercare di far fronte al fenomeno, si spiega nel rapporto, e' cruciale ricorrere all'intelligenza artificiale e i primi esperimenti dimostrano che le premesse sono molto incoraggianti. Nel 2022 il Wef ha lanciato l'iniziativa FireAid per sviluppare il potenziale dell'intelligenza artificiale e degli strumenti di apprendimento automatico per prevedere e combattere gli incendi. Avviato lo scorso gennaio, il progetto pilotato dalla turca Koc Holding nella regione dell'Egeo meridionale e del Mediterraneo occidentale, ha permesso di migliorare la previsione degli incendi combinando set di dati statici e meteorologici e riducendo sia i tempi di risposta che il rischio per i vigili del fuoco. Il rapporto del Wef sollecita un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico nella previsione e nella direzione delle risposte agli incendi e nella gestione delle foreste. Per compiere ulteriori progressi su questo fronte, gli esperti consultati dal Wef sottolineano la necessita' di condividere dati compatibili e pertinenti, integrare i dati storici con nuove fonti che forniscono informazioni in tempo reale e sviluppare metodi esistenti di utilizzo di fuochi controllati per prevenire, gestire e limitare gli incendi boschivi.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)



APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

IMPRESE

Prodotti per le costruzioni e reazione al fuoco, corsa a ostacoli per ottenere la classificazione europea entro il 28 aprile

di Mariagrazia Barletta



Giombattista Traina (Istituto Giordano): Prove più lunghe e complesse, mancano le indicazioni per eseguire i test, chi parte adesso non farà in tempo

Per la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione si avvicina la transizione completa ai metodi di prova e di classificazione del sistema europeo. Sistema che manda in pensione la vecchia omologazione rilasciata in classi italiane. Dal 28 aprile, infatti, non sarà più possibile commercializzare prodotti con omologazione in classi italiane di reazione al fuoco ai fini dell'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. È l'effetto del decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 che rimanda al sistema europeo per la determinazione delle prestazioni di reazione al fuoco di qualsiasi prodotto da costruzione.

Più precisamente, per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura Ce, ossia quei prodotti per i quali non

esiste ancora una norma armonizzata e nemmeno un documento di valutazione europea (Ead) per il rilascio delle valutazioni tecniche europee (Eta), il certificato di classificazione deve essere rilasciato seguendo i metodi di prova della norma En 13501-1 e la classe di reazione al fuoco sarà quella europea, dunque caratterizzata da lettere. Per la reazione al fuoco – va ricordato – esistono sette classi principali (euroclassi) identificate con una lettera, A1 indica i materiali incombustibili, ossia che, sottoposti al calore o al fuoco, non bruciano, non aiutano la combustione e non sprigionano gas infiammabili. Le lettere A2, B, C, D e F identificano i materiali combustibili, con velocità di combustione crescente dalla lettera A2 alla F. Vi è poi un'ulteriore classificazione dei materiali per le classi da A2 a D che dà indicazioni riguardo alla produzione di fumo e al gocciolamento di materiale fuso durante la combustione.

Come si diceva, ai fini dell'installazione nelle attività soggette (quelle elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011), i prodotti da costruzione con omologazione e prestazione di reazione al fuoco espressa in classi italiane possono essere immessi sul mercato fino al 27 aprile 2023. Inoltre, i prodotti omologati secondo il sistema italiano possono essere installati nelle attività soggette solo fino al 27 ottobre 2023. Sono queste le regole transitorie stabilite con il Dm 14 ottobre 2022, che però – va precisato – è stato più severo per i prodotti da costruzione per gli involucri delle attività soggette, vietando l'installazione di quelli omologati in classi italiane sin dalla sua entrata in vigore (27 ottobre 2022). Nulla cambia, invece, per le procedure di omologazione di mobili, imbottiti, tende, bedding eccetera, non essendo classificabili come prodotti da costruzione.

Quali sono, allora, le categorie di prodotti interessate dalla transizione che si completerà in due fasi, prima con lo stop alla commercializzazione e poi con il divieto di installazione nelle attività soggette? A rispondere è **Giombattista Traina**, ingegnere, direttore del laboratorio di reazione al fuoco dell'Istituto Giordano. Tra i prodotti che non potranno essere più essere classificati secondo il sistema italiano, «vi sono i canali di ventilazione, che andranno riclassificati con i metodi europei, tra l'altro con esiti molto diversi perché la prova è differente. Vi sono anche i pavimenti sopraelevati perché hanno una norma di prodotto che non è armonizzata». Ad essere interessati da questo passaggio dal sistema di classificazione italiano a quello europeo vi sono anche «le lastre di ceramica per pavimentazioni, che hanno sul retro una finitura. Si tratta di lastre di grandi dimensioni che necessitano di una rete di rinforzo sul retro abbinata ad un collante, altre volte presentano una stratificazione di sughero o altro che determina l'uscita dallo scopo della norma armonizzata sulle ceramiche», spiega ancora Traina.

«Sono soggetti al nuovo regime di classificazione, qualora riescano ad avere una prestazione decente, anche i rivestimenti di pareti imbottite, tipicamente costi-

tuiti dall'accoppiamento di più prodotti, come il tessuto e la spugna, e poi tanti altri prodotti da costruzione che derivano dall'accoppiamento di più materiali». «Controverso, invece, il caso dei pannelli sandwich», riferisce sempre l'ingegnere. «Questi – prosegue – sono soggetti a marcatura Ce perché rientrano nell'ambito della norma En 14509 che si applica a determinati pannelli, non curvi, che hanno al loro interno un isolante termico in marcatura Ce, come l'Eps, il poliuretano, la lana minerale, e hanno un doppio paramento metallico continuo. Tutti quei pannelli sandwich che, invece, sono curvi, hanno dei fori, hanno un isolante diverso da quelli coperti da norma armonizzata, come ad esempio un alveolare a nido d'ape, vanno a finire fuori dallo scopo della norma En 14509. E quindi sembrerebbe che sia necessario applicare la procedura definita dal nuovo decreto». «Ma dei dubbi ci sono perché – spiega Traina – in alcuni casi si potrebbe pensare che tali prodotti potrebbero rientrare nello scopo delle norme sugli isolanti termici, in Eps, poliuretano o lana minerale, la cui norma armonizzata contempla appunto anche gli isolanti rivestiti con qualunque strato, metallico o non, purché abbia uno spessore inferiore a 3 millimetri». «Dunque, potrebbero forse esserci casistiche per cui si potrebbe ricadere nella norma armonizzata degli isolanti termici. Ma questo è un aspetto nuovo e delicato che va approfondito», precisa l'ingegnere.

Per molti prodotti, dunque, cambiano le modalità di prova e di classificazione che diventano molto più complesse, spiega ancora Giombattista Traina. E questo avviene perché si tiene conto di molte più variabili che attengono alle modalità di installazione, al tipo di substrato, alle modalità di fissaggio a quest'ultimo (il prodotto può essere incollato, fissato meccanicamente, etc..), al montaggio (in aderenza o con cavità ventilate o meno). «Tutto ciò determina difficoltà perché ogni prodotto deve essere montato allo stesso modo dai vari laboratori, in modo da avere classificazioni omogenee». Ecco perché il Dm 14 ottobre 2022 prevede l'istituzione, da parte della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, di un tavolo tecnico-consultivo cui partecipano rappresentanti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dei laboratori legalmente autorizzati. L'obiettivo è garantire l'uniformità delle procedure tecnico-amministrative. «In 30 anni e più i Vigili del Fuoco hanno emanato circolari, risoluzioni per regolamentare le modalità di test, di montaggio dei campioni, ora lo stesso percorso va fatto su un sistema nuovo e complesso», riferisce Traina.

«Adesso – prosegue – si dovrà aspettare del tempo per cui il comitato tecnico dovrà riunirsi più di una volta, in tempi speriamo non troppo lunghi, cercando di riuscire a tirar fuori delle soluzioni condivise cui faranno seguito delle risoluzioni che forniranno ai laboratori delle regole univoche per eseguire determinati test. Già abbiamo avviato dei primi incontri, ma siamo indietro. Purtroppo, non ci si può aspettare che una rivoluzione così grande venga risolta in pochi mesi», osserva Traina. Dunque, potranno incontrare qualche ostacolo i produttori che a

ridosso del 27 aprile non vorranno farsi trovare impreparati e, per dare continuità alla produzione, vorranno far riclassificare un prodotto non più riconducibile alle vecchie classi italiane. «Per molti prodotti siamo ancora indietro perché bisogna considerare che dal momento in cui un produttore fa una domanda di certificazione a un laboratorio, questo ci metterà un mese o anche due per concludere tutta la procedura di test e di emissione del certificato, nonostante l'iter ora sia più breve perché non c'è più la fase di richiesta di omologazione al ministero. Quindi già se dovesse arrivare oggi un campione non ce la faremmo ad avere un certificato pronto per la data di scadenza del 27 aprile. In più, attualmente non abbiamo il riscontro su come fare i test a cui accennavo prima».

Il nuovo decreto introduce anche nuove misure per la classificazione e certificazione dei prodotti da costruzione già in opera, per i quali si intende conoscere la classe di reazione al fuoco. Il prelievo del campione va effettuato alla presenza del laboratorio legalmente autorizzato o di un professionista antincendio. Anche su questo punto, si riscontra qualche problema riferisce Traina. «Una delle criticità – spiega – riguarda le classi A1 e A2 dei prodotti non omogenei, quali i multi-layer, che hanno quindi una finitura, una verniciatura, un collante. Quando sono già installati in opera non è possibile risalire alla stratificazione in termini di spessori o determinare, ad esempio, quanti grammi di vernice ci sono al mq, non è possibile estrarre solo la parte di vernice per fare il potere calorifico, che è utile per le classi A1 e A2. In sintesi, non è possibile classificare un prodotto in A1 o A2 se il prodotto è già installato». Altre problematiche riguardano – spiega l'ingegnere – la possibilità di ricreare in laboratorio, nel modo più aderente possibile alla realtà, le giunzioni dei prodotti già in opera. «C'è anche da considerare – conclude Traina – che se prima per un prodotto in opera da testare bastava chiedere 3 mq per le campionature, ora bisogna rimuovere dai 15 ai 20 mq di prodotto per eseguire i test e in molti casi anche questo aspetto risulta essere critico e determinante per la scelta del test o della rimozione definitiva del materiale installato».

IMPIANTI

La prevenzione incendi affronta i rischi dell'idrogeno: pronta la regola tecnica ad hoc

di Mariagrazia Barletta



Inviata a Bruxelles la norma tecnica (che sarà obbligatoria) sulla produzione e lo stoccaggio dell'idrogeno destinato ai mezzi di trasporto stradale e ferroviario, oltre che per promuovere le «hydrogen valleys»

È prevista tra le misure necessarie per promuovere la produzione e l'uso di idrogeno verde. Più nel dettaglio, fa parte dei provvedimenti della riforma normativa individuata dal Pnrr come traguardo imprescindibile per fare dell'idrogeno verde un fattore determinante nel processo di decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti. Si tratta della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di dotati di elettrolizzatori, ossia di dispositivi che permettono di produrre l'idrogeno in modo "pulito" a partire dalle molecole d'acqua. La bozza di decreto del ministero dell'Interno è stata notificata alla Commissione Ue lo scorso 14 febbraio per assolvere agli obblighi della procedura di informazione prevista per le norme tecniche. La sosta in Commissione è di tre mesi (prorogabili nel caso emergessero osservazioni da parte degli Stati membri), dopodiché inizierà il percorso verso il traguardo della Gazzetta ufficiale. Nella bozza l'entrata in vigore è fissata ad un mese dalla pubblicazione.

Le norme di sicurezza per la produzione e lo stoccaggio dell'idrogeno, dunque, sono parte della riforma normativa necessaria per centrare gli obiettivi della missione 2, componente 2, che punta a sperimentare l'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale e ferroviario, a promuovere le cosiddette "hydrogen valleys", nonché ad incidere nella transizione energetica dei settori ad alta intensità energetica, cosiddetti "hard-to-abate", come la siderurgia o l'industria chimica e petrolifera, dove il processo di decarbonizzazione risulta difficile. In Italia - va ricordato - è prevista l'installazione di circa 5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030.

La nuova norma sarà cogente, ma non comporterà adeguamenti per gli impianti esistenti prima della sua data di entrata in vigore se vi sono atti abilitativi che riguardano anche la sussistenza dei requisiti antincendio o se l'attività è in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi (presentazione della Scia antincendio, valutazione dei progetti da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, esito positivo per l'eventuale istanza di deroga). Si applicherà, invece, agli impianti di nuova realizzazione e ai relativi sistemi di stoccaggio e agli impianti esistenti se oggetto di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Gli obiettivi cardine della regola tecnica sono tre: minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas e ridurre al minimo il rischio di incendio e di esplosioni; limitare, in caso di incidente, danni alle persone, agli edifici e ai locali contigui; infine, consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Molto spazio è lasciato alle valutazioni del professionista. Ad esempio, superate determinate pressioni di esercizio o in presenza di sistemi di stoccaggio diversi da quelli riportati nel decreto, il progettista dovrà prevedere ulteriori e specifiche misure di sicurezza antincendio ricorrendo all'approccio ingegneristico. Inoltre, resta basilare la valutazione del rischio d'incendio e di esplosione. Per quest'ultimo punto, la Rtv rimanda al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Indispensabile applicare la norma Iso 22734 sugli impianti di produzione di idrogeno da elettrolisi dell'acqua: un impianto ad essa conforme si ritiene eseguito secondo la regola dell'arte.

IMPIANTI

Impianti per la distribuzione di gas, il governo corregge il decreto sulla prevenzione incendi

di Mariagrazia Barletta



In vigore dal 1° aprile le nuove indicazioni contenute nel Dm Interno-Infrastrutture per semplificare l'applicazione del decreto 30 giugno 2021 sulla distribuzione di gas naturale e liquefatto

Gazzetta Ufficiale

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale, 2 marzo 2023, n. 52, il Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 2023, recante le "Modifiche all'Allegato 1 del Decreto 30 giugno 2021", recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-Gnl, L-Gnc e L-Gnc/Gnl per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto", di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate, per incentivare la diffusione degli impianti alternativi, superando le criticità applicative degli incentivi, in linea con gli obiettivi energetici Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Pnrr.

Prevenzione incendi

Il provvedimento, in vigore dal trentesimo giorno dalla pubblicazione, quindi dal

1° aprile 2023, introduce una serie di modifiche 0 tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione del gas metano per autotrasporto, sia come Gas Naturale Liquefatto (Gnl), che come Gas Naturale Compresso (Gnc), a fronte delle segnalate difficoltà operative emerse nella sua attuazione, assecondando così le finalità di diffusione dell'utilizzo dei combustibili alternativi sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi strategici del Pnrr.

La regola tecnica, finalizzata a minimizzare i rischi di rilascio accidentale e incendio nonché limitare i possibili danni, anche agevolando le operazioni di soccorso, prevede disposizioni tecniche relative e limitazioni alla ubicazione degli impianti di distribuzione, con relative distanze minime.

Disposizioni generali

Le modifiche introdotte riguardano, nello specifico, le disposizioni generali relative all'accesso alle stazioni di rifornimento, con soppressione della prescrizione della "indipendenza" dell'apposito itinerario stradale all'interno delle stazioni per ogni autocisterna e per i veicoli in rifornimento.

Vengono, quindi, innovate le previsioni relative alle "distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto", con soppressione del divieto di installazione di serbatoi fissi di gas naturale liquefatto nelle fasce di rispetto stradale prescritte dal Codice della Strada ai fini della prevenzione incendi, purché, in tema di distanze di sicurezza esterne minime relative all'installazione su strade e autostrade, siano rispettate le distanze minime misurate in direzione ortogonale degli assi viari, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina, mentre in materia di norme di esercizio per il riempimento degli impianti criogenici, viene previsto che il prescritto pulsante di conferma delle operazioni, che il personale deve attivare periodicamente almeno ogni 5 minuti, deve essere posto sull'impianto.

In ultimo, viene interamente sostituita la disposizione della regola tecnica relativa ai distributori dedicati ai rifornimenti in modalità cd "self-service", riguardo al prescritto dispositivo di azionamento manuale dell'impianto che, ferme restando le condizioni di piena visibilità sulle operazioni, potrà ora essere installato anche a una distanza inferiore alla altrimenti prescritta lunghezza della tubazione flessibile, purché sia presente un sistema di protezione dell'operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida.

Impianti progettati

Il provvedimento del MinInterno non riguarda gli impianti che, alla data di entrata in vigore, siano già stati progettati sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il Dm 30 giugno 2021, oppure già conformi, non comportando adeguamenti.

TECNICI MANUTENTORI

Prevenzione incendi, arrivano le indicazioni sulla qualificazione dei tecnici con l'iter semplificato

di Mariagrazia Barletta



Publicata una circolare dei Vigili del Fuoco con le indicazioni sulla procedura semplificata per consentire ai tecnici manutentori di impianti e presidi antincendio di qualificarsi. Dal 25 settembre 2023 solo i tecnici qualificati potranno operare sugli impianti antincendio

Arrivano dalla direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco alcuni chiarimenti sugli esami per la qualificazione dei tecnici che si occupano di manutenzione e controllo su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tecnici che, per operare sui presidi antincendio, dal prossimo 25 settembre dovranno seguire un corso di formazione e superare, presso i Vigili del Fuoco, un esame di qualifica che prevede una prova scritta, una pratica e una orale. La nota dà anche indicazioni ai soggetti formatori per il riconoscimento dei requisiti richiesti dal Dm Controlli (Dm 1° settembre 2021). In particolare, è stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori, che dovranno anche fornire l'elenco dei centri di formazione e delle sedi d'esame. Informazioni che poi confluiranno in una piattaforma informatica, dove sarà possibile verificare quali sono i centri di formazione autorizzati.

La circolare dei Vigili del Fuoco

La nuova modulistica, che va a sostituire e integrare l'appendice III della circolare dedicata al decreto Controlli (circolare 14806 del 6 ottobre 2021), contiene anche le istanze per la richiesta di ammissione agli esami per tecnici qualificati. Sono in corso di aggiornamento – fa sapere la direzione centrale nella nota – anche le appendici I e II della circolare del 2021, che riguardano, rispettivamente, le caratteristiche di docenti e centri di formazione e i programmi dei corsi. «Nelle more dell'aggiornamento complessivo della circolare – si legge nella nota -, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un "dataset" minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal Dm 1° settembre 2021 medesimo».

Autorizzate le sedi d'esame, potranno «essere programmate con celerità» le prove d'esame per i tecnici con esperienza almeno triennale e per i tecnici già qualificati al 25 settembre 2022. In quest'ultimo caso, si tratta di coloro che, avendo seguito corsi presso enti di formazione accreditati, iniziati e pianificati entro il 25 settembre 2022 e ultimati entro il 31 dicembre 2022, hanno accesso diretto alla prova orale.

IMMOBILI RESIDENZIALI

L'amministratore condominiale è tenuto a richiedere il certificato antincendio

di Giulio Benedetti



In caso di inadempienza non può essere esentato dalla responsabilità penale, attribuendo l'omissione al predecessore

La tutela della sicurezza antincendio nel condominio è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

I fatti di causa

Con l'ordinanza 39218/2022, la Cassazione ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento di 3 mila euro alla cassa delle ammende, il ricorso di un amministratore condominiale contro una sentenza che lo aveva condannato per non avere presentato l'istanza di rilascio del certificato antincendio previsto dall'articolo 20, comma primo, del Dlgs 139/2006. Il ricorrente sosteneva la sua irresponsabilità poiché era subentrato a un precedente amministratore rimasto inerte e perché la motivazione non era attagliata al fatto.

Punibile anche l'omesso rinnovo periodico della conformità

Il giudice di legittimità sosteneva l'infondatezza delle due censure per tre motivi: l'i-

struttoria dibattimentale accertava la mancata presentazione dell'istanza, la norma non prevede un termine finale (poiché intende presidiare con la sanzione penale l'obbligo, anche in una fase successiva all'inizio di una delle attività soggette, senza limiti di tempo) e attribuisce rilevanza penale anche all'omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. La Cassazione escludeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto, ex articolo 131 bis del Codice penale, sia perché non è stata richiesta nel giudizio di merito, sia perché si basava su elementi di fatto non valutabili nel giudizio di legittimità.

Il verdetto della Cassazione

La Cassazione ha annullato la sentenza, senza rinvio, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che disponeva e rigettava il ricorso, confermando la sentenza nel resto. Il giudice di legittimità sosteneva che il regolamento di attuazione dell'articolo 16 del Dlgs 139/2006 è il Dpr 151/2011 che, all'allegato I, comprende tra le attività sottoposte alla disciplina antincendio gli edifici destinati a uso civile con altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri. Pertanto il ricorrente, amministratore condominiale di un edificio di altezza superiore a 24 metri, era responsabile del reato a causa dell'omessa presentazione della Cila o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Il richiamo alla sentenza 34586/2021

Non solo: la Corte affermava che è un dato di comune esperienza, nei condomini relativi a edifici e in quelli con altezza superiore a 24 metri, la detenzione o l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, atti a procurare, in caso di incendi, gravi pericoli per la pubblica incolumità e ai beni (Cassazione, sentenza 34586/2021). Come nel caso degli apparecchi alimentati a energia elettrica, funzionali all'illuminazione degli spazi comuni, citati a titolo d'esempio dal giudice di legittimità.

Gli ermellini, dunque, condividevano la motivazione in cui il giudice sosteneva che l'amministratore di condominio, nell'ambito della sua attività, detiene e impiega prodotti infiammabili e esplosivi, facendo riferimento alla centrale termica e ai box. Risulta improbabile che, in epoca attuale, gli edifici di altezza superiore a 24 metri siano sprovvisti di questo tipo di apparecchi. Questa è la ragione per cui la disponibilità da parte di un condominio, di altezza superiore a 24 metri, di prodotti infiammabili e pericolosi per la pubblica incolumità, è classificabile tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza e che, nel processo civile (ai sensi dell'articolo 115 del Codice di procedura civile), non avrebbero bisogno di prova.

In ogni caso, la Cassazione sosteneva che era certa la disponibilità, da parte di un amministratore di condominio relativo a un edificio di grandi dimensioni, di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi. Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente di allegare elementi atti a fare presumere il contrario o comunque di nutrire un ragionevole dubbio in proposito e non limitarsi a mere enunciazioni di principio.

MODULISTICA

Prevenzione incendi: ecco i nuovi moduli da utilizzare dal 1 marzo 2023

di Mariagrazia Barletta



I Vigili del Fuoco hanno aggiornato la modulistica per tutte le istanze, segnalazioni e dichiarazioni che riguardano le procedure di prevenzione incendi

È stata aggiornata la modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi, che sarà in vigore dal 1° marzo 2023. A partire da tale data, tutti i Comandi dei Vigili del Fuoco, i professionisti e i responsabili delle attività dovranno utilizzare i modelli aggiornati che sono stati già pubblicati, in versione editabile, nell'apposita sezione del sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ad essere modificati sono i modelli per le richieste di valutazione dei progetti, di deroga e di nulla osta di fattibilità, nonché quello per la presentazione della Scia, per i quali viene aggiornata la sezione "distinta di versamento" in cui si specifica l'importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco per i servizi richiesti. In particolare, vengono aggiunti dei riquadri per specificare se la progettazione è stata svolta secondo il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e se si è fatto ricorso a soluzioni alternative. In alcuni modelli va anche specificato per quali misure del Codice sono state previste soluzioni alternative. Questo perché gli importi da versare sono maggiorati rispetto

ad una progettazione che fa uso esclusivamente delle soluzioni conformi previste dal Codice.

La nuova modulistica (modelli per la valutazione dei progetti, per la Scia ed il rinnovo periodico della conformità antincendio) contiene anche un campo specifico da barrare nel caso in cui si preveda l'installazione di un impianto fotovoltaico nell'attività per la quale si presenta l'istanza. Si tratta di un'integrazione che tiene conto delle nuove disposizioni del Dl Aiuti-ter che ha previsto, fino al 31 dicembre 2024, il dimezzamento dei tempi entro cui i Vigili del Fuoco devono pronunciarsi sui progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sui tetti o sulle facciate di edifici che ospitano attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi, classificate in categoria B o C dal Dpr 151 del 2011.

Viene infine modificato il modello per la certificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi in opera. In questo caso, per quanto riguarda il tipo di valutazione condotta, in corrispondenza del campo relativo al metodo tabellare, viene eliminato il riferimento al Dm 16 febbraio 2007 sulla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi.

La correzione «si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al Dm 16 febbraio 2007 ma anche al Dm 3 agosto 2015» viene specificato nella circolare che la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica ha inviato ai Comandi, alle direzioni regionali e centrali dei Vigili del Fuoco e ai Consigli e alle Federazioni nazionali dei professionisti per informare sui cambiamenti alla modulistica e i relativi tempi di adozione.

Sulla resistenza al fuoco, la circolare precisa inoltre che «in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato Dm 16 febbraio 2007».

La circolare specifica infine che «in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato».

PROGETTAZIONE

Prevenzione incendi nei luoghi di intrattenimento, guida alle norme «flessibili» in vigore dal 1 gennaio

di Mariagrazia Barletta



Il comandante Claudio Giacalone spiega come applicare le regole che, rispetto al passato, hanno un perimetro più ampio e richiedono al progettista un diverso approccio

Una norma flessibile, «con minori vincoli rispetto alla precedente e per questo più stimolante» ma, soprattutto, che «va incontro al cambiamento in corso, consentendo nuove soluzioni progettuali per la sicurezza antincendio ed anche la promiscuità tra locali di pubblico spettacolo ed altre attività nello stesso edificio, senza ridurre il livello di sicurezza per gli utenti». Presenta così, in estrema sintesi, la regola tecnica di prevenzione incendi sulle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, Claudio Giacalone, comandante dei Vigili del Fuoco di Como e tra i massimi esperti italiani sulla sicurezza dei grandi eventi che, intervistato, chiarisce alcuni aspetti della nuova disposizione normativa. L'ingegnere è stato, tra l'altro, componente della speciale Commissione di vigilanza integrata Expo per la valutazione della sicurezza dei padiglioni espositivi di Expo Milano 2015 ed è tra i membri del gruppo di lavoro che ha elaborato la nuova regola tecnica verticale sui locali di pubblico spettacolo (Dm 22 novembre 2022), inserita nel Codice di prevenzione incendi e in vigore dal 1° gennaio 2023.

Codice e nuova Rtv obbligatori per sale giochi, agenzie di scommesse e arene per concerti

La nuova norma sulle attività di spettacolo e di intrattenimento ha un campo di applicazione più ampio rispetto all'omologa normativa antincendio del 1996 (Dm 19 agosto 1996), includendo anche - fa notare il comandante dei Vigili del Fuoco - le arene per i concerti, le sale giochi, le agenzie di scommesse e le sale bingo. «La Rtv 15 - spiega - include tutte le attività di intrattenimento e di spettacolo regolamentate dal Regio decreto 773 del 18 giugno 1931, ossia dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». «Ad esempio - continua l'ingegnere - le arene per i concerti non erano contemplate nel decreto (Dm 19 agosto 1996, ndr) oggi superato. Probabilmente non erano incluse perché hanno avuto maggiore diffusione negli ultimi anni. Si tratta di arene al chiuso dove si tengono concerti, completamente libere da arredi: non vi sono sedie, ma vi è solamente un palco su cui si esibisce l'artista e la gente assiste in piedi alla performance. Il Dm 19 agosto 1996 non specificava alcuna densità di affollamento caratteristica per questi locali e mancava quindi un riferimento. Nella valutazione dei progetti antincendio si faceva ricorso ad una densità di due persone al metro quadrato prevista però dalla norma solamente per i concerti che si tenevano analogamente all'interno degli impianti sportivi, quindi in maniera occasionale». «Soprattutto - aggiunge -, la nuova regola tecnica comprende le sale giochi, le agenzie di scommesse e le sale bingo che erano espressamente al di fuori del campo di applicazione del decreto previgente. Le abbiamo incluse nella nuova Rtv perché si tratta anche in questo caso, come nel settore dello spettacolo puro, di attività per le quali è necessaria la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi del Tulp». Per queste attività, *new entries* per così dire, l'applicazione del Codice e della nuova Rtv - conferma il comandante - è obbligatoria. Per le altre attività di intrattenimento e di spettacolo, già comprese nel campo di applicazione del decreto 19 agosto 1996, vi è la possibilità di utilizzare il Codice di prevenzione incendi o, in alternativa, la norma di sicurezza antincendio del 1996.

Con le nuove norme possibile la promiscuità funzionale

«Prima i locali di pubblico spettacolo - spiega ancora Claudio Giacalone - erano sostanzialmente delle strutture completamente separate e autonome, tranne casi specifici, rispetto a tutto il complesso edilizio in cui erano inserite perché il sistema di vie d'uscita era assolutamente indipendente, quindi se si inseriva un cinema, un teatro o una sala convegni all'interno di un edificio in cui erano presenti altre attività, le scale e le uscite del locale di spettacolo dovevano essere distinte da tutte le altre, assolutamente indipendenti, ed il locale doveva essere completamente separato rispetto alle altre parti dell'edificio senza possibilità di comunicazioni. Non era quindi possibile alcuna commistione con altre attività presenti nell'edificio o, addirittura, non era consentita la convivenza nello stesso edificio di un locale di spettacolo, ad esempio, con un archivio di oltre 5.000 kg di materiale

cartaceo. Oggi il mondo sta cambiando e le attività promiscue sono sempre più diffuse, sia di tipo civile che artigianale o industriale. Non a caso nel 2011 abbiamo inserito nel regolamento di prevenzione incendi del D.P.R. 151 l'attività n. 73 che regola gli edifici ad uso promiscuo, che presentano una varietà di destinazioni d'uso anche a diversa ragione sociale. A Milano, ad esempio, negli ultimi anni sono stati realizzati molti grattacieli e oggi non possiamo più immaginare che un edificio sia completamente adibito ad abitazioni, o solo ad uffici o solo destinato alla funzione alberghiera, ma possiamo anche valutare una convivenza – nel rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio – fra attività a destinazione diversa. Posso quindi immaginare che in un grattacielo di 30 piani ci siano al piano terra il cinema, al quinto la sala giochi e all'ultimo piano una bellissima sala convegni con vista panoramica sulla città, perché no. Oggi tutto questo è consentito dal nuovo Codice ed è realizzabile una maggiore protezione delle persone o della proprietà dai rischi di incendio mediante, ad esempio, le scale e i compartimenti a prova di fumo, mediante un'importante dotazione impiantistica di protezione attiva ed un'appropriata gestione della sicurezza antincendio, perché si tratta soprattutto di far condividere a diversi datori di lavoro una gestione comune della sicurezza antincendio. È dunque consentita la promiscuità in un fabbricato tra locali di pubblico spettacolo e altre attività, ad esempio, nella gestione delle vie di esodo o la progettazione dell'esodo dal fabbricato per fasi, che prima non era ammessa. Quindi oggi spostiamo addirittura verso l'alto o verso il basso locali particolari che prima era impensabile realizzare ad una certa quota».

Filtri e compartimenti a prova di fumo con sistemi di pressione differenziale

Vi è poi un'altra importante novità, tutta a favore della sicurezza, fa notare sempre l'ingegnere. Inserita nel Codice di prevenzione incendi, la nuova regola tecnica prevede la possibilità di realizzare compartimenti a prova di fumo tramite l'impiego un sistema di pressione differenziale. «Una volta – prosegue Giacalone – si realizzavano i filtri a prova di fumo prelevando l'aria dall'esterno, per mettere il filtro in pressione, direttamente dalla copertura o dalla facciata mediante canalizzazioni. Oggi questa soluzione è causa di molte perplessità: in caso di incendio della facciata, l'impianto aspirerà i fumi e gli altri prodotti di combustione all'interno di un ambiente che dovrebbe invece essere un luogo sicuro per le persone. Oggi la Rtv 15 consente di applicare il Codice anche ai locali di spettacolo e di intrattenimento e quindi è possibile mettere in pressione le scale mediante dispositivi di pressione differenziale conformi alla norma Uni En 12101-6 che rendono la scala a prova di fumo e quindi più sicura. Il prelievo dell'aria, in questi casi, avviene da luoghi sicuri. Questi sistemi di protezione attiva sono in grado di regolare in maniera intelligente la pressione interna ad un locale quando si verificano determinate condizioni, ad esempio la caduta di pressione quando si apre una porta». «Quindi una norma stimolante e meno vincolante, che ci permette di tener conto di nuove esigenze e di adottare nuove soluzioni per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza», sottolinea il comandante.

Quando un'attività di pubblico spettacolo è da considerarsi temporanea

Il Dm 22 novembre 2022 può essere applicato alle attività di spettacolo e di intrattenimento, a carattere pubblico, che si svolgono al chiuso o all'aperto, ed anche alle manifestazioni di carattere temporaneo. Il Codice di prevenzione incendi non riporta una definizione di "carattere temporaneo" e, al momento, non esiste un provvedimento normativo in campo antincendio che, in riferimento alle attività di spettacolo, definisca in termini temporali la durata di un evento affinché un'attività o una manifestazione sia classificabile come temporanea. «La questione – spiega il comandante – è di natura prettamente amministrativa, nel senso che le attività di spettacolo, oltre agli adempimenti di prevenzione incendi, sono soggette all'acquisizione di una licenza di polizia che è rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 68 del Tulp, il Testo unico delle leggi di pubblica, per le strutture fisse, e dell'art. 69 per le manifestazioni temporanee. È abbastanza chiaro il significato del termine temporaneo riferito al campo dello spettacolo, perché si tratta di eventi di durata limitata nel tempo, che potrebbero essere un circo che staziona in città per un tempo determinato o un concerto musicale occasionale che si tiene all'interno di uno stadio di calcio, quindi all'interno di un edificio normalmente destinato ad un'altra funzione – la pratica sportiva del calcio – e che per una sola sera, quindi in via temporanea, vede mutata la sua destinazione d'uso per l'effettuazione dello spettacolo musicale. In questi eventi, oltre alle tribune, anche il campo di calcio, normalmente destinato agli atleti, viene occupato dal pubblico per assistere alle esibizioni e quindi è necessaria, anche per il parterre, una valutazione delle condizioni di sicurezza. La temporaneità è quindi legata al tipo di licenza che viene rilasciata dal Comune che può decidere, se l'attività si protrae nel tempo, la necessità di far acquisire una licenza definitiva. È il caso, ad esempio, di un teatro tenda che, superando le iniziali previsioni, rimane in attività sul territorio comunale per anni. Dunque, la temporaneità è un concetto legato ad un adempimento amministrativo che non riguarda i Vigili del Fuoco».

«Avendo fatto parte del gruppo di lavoro che ha elaborato il regolamento di prevenzione incendi nel 2011 – prosegue – abbiamo espressamente previsto nel Dpr 151 l'esclusione dal punto 65 proprio di quelle attività temporanee di spettacolo che hanno una durata limitata nel tempo, e che spesso vengono realizzate in tempi brevi non compatibili con quelli richiesti per le pratiche antincendio. In questi casi entrano in gioco solamente le valutazioni della Commissione di vigilanza, di cui fanno parte anche i Vigili del fuoco, che valutano la manifestazione anche per gli aspetti di sicurezza antincendio, senza tutti gli adempimenti del Dpr 151». È allo studio una modifica al regolamento di prevenzione incendi per definire l'"attività temporanea" che sarà valida solamente ai fini dell'attivazione o meno dei procedimenti di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e che fa salve le competenze dei sindaci nel rilascio delle licenze temporanee.

La Rtv non si applica ai luoghi non delimitati

La nuova regola tecnica non si applica ai luoghi non delimitati. Ed allora, cosa differenzia un luogo delimitato da uno che non lo è? A spiegarlo è sempre Claudio Giacalone, iniziando con un esempio: «L'organizzatore di un importante evento di spettacolo in piazza Duomo a Milano ha la necessità di applicare la regola tecnica verticale sullo spettacolo; in questo caso le valutazioni di sicurezza antincendio saranno possibili solamente se viene effettuato il controllo numerico degli ingressi e quindi se vi è la certezza della capienza di pubblico nello spazio all'aperto. Quindi l'organizzatore dello spettacolo avrà l'onere di contare i partecipanti e soprattutto di fermare l'ingresso degli avventori una volta raggiunta la capienza autorizzata, altrimenti sarebbe vanificata ogni misura di sicurezza a fronte di un numero di spettatori superiore alla capienza prevista o addirittura imprecisata nel caso di accesso completamente libero».

«Vuol dire, ad esempio - prosegue Giacalone - che le uscite di emergenza individuate per quell'area saranno sufficienti solo se sarà rispettata la capienza di pubblico prevista. La condizione che può consentire quindi la sicurezza del pubblico è l'organizzazione di un luogo delimitato, su cui è necessario mantenere il totale controllo, a garanzia del mantenimento delle misure predisposte da parte di chi organizza lo spettacolo e da parte degli enti competenti. Un'altra faccenda è, invece, la persona che, sempre in piazza Duomo, intrattiene i passanti suonando la chitarra. L'afflusso di pubblico che ci si aspetta in questo caso non è tale da prevedere una delimitazione e di conseguenza non si è in presenza di un'attività di spettacolo e non si applica il decreto. Ma poi tutto dipende anche dalla folla che si crea naturalmente quando, ad esempio, a suonare la chitarra è un artista famoso, allora bisogna stare attenti perché il richiamo di pubblico potrebbe essere importante per un concerto improvvisato, che bisogna evitare per i rischi di un luogo sovraffollato senza alcuna organizzazione».

Il Codice applicabile anche ai concerti che si tengono in impianti sportivi

Il Codice non ha una regola verticale per gli impianti sportivi, omologa dell'attuale Dm 18 marzo 1996, ma, nonostante ciò - assicura Giacalone - è possibile applicare il Codice e la nuova Rtv anche agli spettacoli occasionali, come i concerti, che si tengono all'interno degli impianti sportivi, come gli stadi. «Quando si applica il Codice di prevenzione incendi - spiega - bisogna applicarlo in tutte le sue parti. Poiché l'impianto sportivo è realizzato sulla base di una sua norma di riferimento, ne consegue che, nel caso di un concerto, bisognerà riverificare totalmente l'impianto sportivo con la Rtv 15, sia per il parterre che per la parte stabile, ossia le tribune. Mi aspetto che un impianto sportivo all'aperto possa essere rispondente con serenità anche alla nuova regola tecnica sullo spettacolo».

Attenzione al contesto negli eventi in piazza

Per i luoghi occasionalmente dedicati ad attività di pubblico spettacolo, come le

piazze, la nuova Rtv impone al progettista di considerare il rischio determinato da eventuali aspetti di contesto, come: le interferenze con le attività limitrofe, l'arredo urbano che può ostacolare il deflusso del pubblico, le delimitazioni e le barriere alla libera circolazione, nonché i punti di somministrazione del cibo e delle bevande, da tenere in considerazione specie per l'utilizzo di bombole di gas per le cucine o per la distribuzione di bevande in bottiglie di vetro. «Il contesto è importante, bisogna indagarlo a 360 gradi anche per aspetti apparentemente non attinenti alla prevenzione incendi», sottolinea il comandante dei Vigili del Fuoco. «Facendo tesoro della mia lunga esperienza a Milano, ricordo l'organizzazione dei concerti in piazza Duomo dove uno dei timori, e alcune volte è successo, era che la gente si arrampicasse sul ponteggio che era installato per la ristrutturazione della facciata dell'edificio lato Galleria Vittorio Emanuele. Ci si preoccupa - prosegue - degli affollamenti, delle uscite, dei percorsi, delle transenne, della distribuzione delle sedie, ma non può essere sottovalutato tutto quello che c'è attorno. Bisogna fare quindi attenzione ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri dello spettacolo».

Gestione della folla e sovraffollamento localizzato nei grandi eventi

Nell'organizzazione dei grandi eventi non possono essere trascurati i concetti di gestione della folla (*crowd management*) e di sovraffollamento localizzato (*crowd crush*). «Immaginiamo che - spiega sempre Claudio Giacalone - venga organizzato un concerto allo stadio di San Siro, dove la capienza massima normalmente autorizzata è di diecimila spettatori sul campo di gioco, oltre ad altre 50mila presenze sulle tribune. La capienza massima di 10mila persone sul parterre è una limitazione dovuta all'ampiezza delle uscite esistenti dal campo di gioco perché il dimensionamento sulla base del parametro di due persone al metro quadrato comporterebbe una capienza maggiore. Questi 10mila spettatori come si disporranno sul parterre dello Stadio? Saranno uniformemente distribuiti? Assolutamente no: lo studio dei comportamenti evidenzia che la gente si avvicina e si accalca maggiormente nella zona verso il palco, dove è possibile raggiungere densità di affollamento addirittura di nove o dieci persone al metro quadrato, mentre nel punto più lontano dal palco non staziona nessuno».

«È però noto - prosegue - che quando la densità supera 3,5-4 persone al metro quadro non si è più in grado di muoversi autonomamente ed il movimento è legato esclusivamente agli spostamenti massivi della folla: chi è in prossimità del palco è maggiormente sottoposto alla spinta del pubblico e non è in grado di allontanarsi dalla propria postazione fino alla fine del concerto. Il rischio maggiore è che le persone che stanno più indietro iniziano a spingere per avvicinarsi ai propri beniamini e che l'aumento della pressione da parte del pubblico sia tale che la gente comincia a stare male perché non riesce più a respirare correttamente. È ciò che è successo nel 2022 alla festa di Halloween a Seul dove il sovraffollamento ha causato più di 150 vittime da *crowdcrush*: le persone che erano davanti non hanno retto alla pressione e alla spinta di quelle che stavano dietro».

«È necessario quindi - raccomanda ancora Giacalone - valutare anche gli affollamenti localizzati soprattutto quando abbiamo capienze importanti, ossia nei grandi eventi. Se poi qualcuno getta anche un petardo tra la folla, inizia un movimento incontrollato di persone che si propaga come un'onda e che può essere estremamente pericoloso. Esiste un rimedio? Certamente. La creazione di un "pit" realizzato mediante una recinzione trasversale con transenne antipanico permette di suddividere il campo in due o più settori in modo da favorire una maggiore uniformità nella distribuzione del pubblico e di ridurre la pressione della folla. Spesso basta una semplice barriera antipanico continua collocata a metà campo per ridurre notevolmente la spinta della folla», conclude il comandante.

LA GIURISPRUDENZA

Rischio incendio: il condominio può accedere agli atti successivi alla sua diffida

di Agostino Sola



La sentenza 952 del 19 gennaio 2023 resa dalla sezione II del Tar Lazio, sede di Roma, ha chiarito la posizione del condominio nel caso in cui abbia sollecitato l'adozione delle misure di prevenzione del rischio incendio nei confronti del fondo confinante che versa in stato di abbandono.

Il caso

Un condominio confinava con un fondo in stato di abbandono, caratterizzato da erba alta e rovi e, in estate, fonte di elevato pericolo di incendi. L'ente di gestione, dunque, sollecitava tanto il privato proprietario dell'area quanto, successivamente, gli enti pubblici preposti al fine di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per la messa in sicurezza dell'area. Nessuna delle Amministrazioni intimata dava seguito all'istanza-diffida del condominio. Quest'ultimo, allora, chiedeva di aver accesso agli atti adottati dalle Amministrazioni intimata successivamente alla precedente istanza-diffida. Non avendo ricevuto risposta, promuoveva ricorso innan-

zi al Tar Lazio, sede di Roma, per ottenere la condanna delle Amministrazioni intimate all'ostensione dei documenti richiesti.

La posizione del condominio legittimante l'accesso agli atti

Muovendo dalle contestazioni di Roma Capitale e della Regione, il Tar si è soffermato sulla legittimazione del condominio ad ottenere l'accesso ai documenti richiesti. Il diritto di accesso agli atti richiede il riconoscimento della titolarità di un «interesse diretto, concreto e attuale» legittimato da una «situazione giuridicamente tutelata e collegata» in capo al richiedente. In questo senso, il Tar ha valorizzato la posizione di vicinitas del condominio che, essendo direttamente confinante con l'area in oggetto, in caso di incendio potrebbe subire gravi effetti pregiudizievoli dell'incuria dei proprietari del terreno. Conoscere gli esiti procedurali conseguenti alla segnalazione del condominio, infatti, è stato ritenuto necessario per tutelare il ricorrente dalla situazione di pericolo connessa.

L'accesso è autonomo rispetto all'instaurazione di altro giudizio

Interessante anche osservare come il Tar Lazio abbia chiarito l'autonomia della posizione difensiva sostenuta dal condominio a tutela della propria incolumità. L'autonomia dell'accesso, infatti, è tale da non presupporre necessariamente l'instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio. Ciò si deve al fatto che, senza accesso ai documenti richiesti a scopo difensivo, non è possibile individuare una corretta linea difensiva che, peraltro, non deve necessariamente condurre ad un contenzioso.

Il ruolo della Regione in materia di incendi

Le difese della Regione si erano concentrate sulla propria carenza di legittimazione passiva in quanto sprovvista di competenze dirette (e, per questo, non era stato avviato alcun procedimento). Tale impostazione, tuttavia, è stata sconfessata dal Tar Lazio. È stato valorizzato, in questo senso, il ruolo dell'Agenzia regionale di Protezione Civile che aveva sollecitato i Comuni della Regione ad adottare tutte le misure di prevenzione nell'ambito della prevenzione degli incendi boschivi per la (torrida) stagione estiva 2022. La richiesta di accesso agli atti presentata, dunque, interessava anche la Regione nella misura in cui gli atti richiesti, ove emanati, rappresentavano un adempimento alle impartite prescrizioni regionali.

RASSEGNA NORMATIVA

• Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Articolo 22 - Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio.

• Legge del 24 febbraio 2023, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

• Decreto Ministero dell'Agricoltura e sovranità alimentare, del 27 febbraio 2023

Decreto integrativo di declaratoria per l'eccezionalità degli incendi di luglio e agosto 2022 in alcuni territori comunali della Provincia di Grosseto, quale riconoscimento formale da parte dello Stato membro per l'attivazione della sottomisura 5.2 del Programma di Sviluppo Regionale 2014/2022 della Toscana.

Articolo - Decreto integrativo di declaratoria per l'eccezionalità degli incendi

• Decreto Ministero dell'interno del 16 febbraio 2023

Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/ GNL per auto-alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».

Allegato 1 - Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2021

• Regione Liguria, Giunta regionale, Delibera del 27-01-2023, n. 51

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con Ministero dell'Interno - Direzione Regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa

civile della Liguria, per lo svolgimento di attività connesse alla lotta attiva agli incendi boschivi e per funzioni di protezione civile. impegno complessivo 2.640.000,00.

• **Regione Puglia, Legge regionale del 21-03-2023, n. 1**

Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse

Articolo 26 - Funzioni e compiti nell'attività antincendio boschivo regionale

• **Regione Friuli - Venezia Giulia, Presidente della Regione, Decreto del 17-03-2023, n. 57/0/Pres.**

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge.

• **Regione Lazio, Decreto del 19-01-2023, n. 560**

Istituzione del Registro regionale dei DOS del Lazio (Registro DOS) in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 "Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi" e approvazione del relativo Disciplinare

• **Circolare Ministero dell'interno, 13 marzo 2023 (prot. n. 3747)**

Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" - Ulteriori indicazioni

• **Circolare Ministero dell'interno, 27 febbraio 2023**

D.Lgs 105/2015 - Monitoraggio Piani di Emergenza Esterna industrie a rischio di incidente rilevante

• **Circolare Ministero dell'interno, 19 gennaio 2023, n. 739**

Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra gennaio e marzo.

UNI - COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO

- UNI EN 13823:2022 UNI ISO/TR 23932-2:2023 Ingegneria della sicurezza contro l'incendio - Principi generali - Parte 2: Esempio di negozio di lavaggio a secco
- UNI EN 17020-1:2023 Applicazione estesa dei risultati di prova sulla durabilità delle auto chiusura per porte per resistenza al fuoco e/o controllo del fumo di porte e finestre apribili - Parte 1: Durata della chiusura automatica di porte in acciaio a battente e a bilico
- UNI EN 17020-3:2023 Applicazione estesa dei risultati delle prove sulla durabilità dell'auto chiusura per porte e finestre apribili - Parte 3: Durabilità dell'auto chiusura di porte scorrevoli in acciaio
- UNI EN 15269-3:2023 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni
- UNI EN 15269-20:2023 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili

UNI - PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- UNI EN ISO 21805:2023 Linee guida alla progettazione, selezione e installazione di prese d'aria per salvaguardare l'integrità strutturale di volumi protetti da sistemi antincendio ad estinguenti gassosi

L'ESPERTO RISPONDE

■ NEL VANO SCALE NIENTE OBBLIGO DI COLLOCARE ESTINTORI PORTATILI

Domanda

Ritengo che nel mio condominio vi sia un problema di sicurezza, poiché nelle scale del fabbricato non ci sono estintori. L'ho fatto presente all'amministratore, il quale mi ha riferito che gli estintori sono solo nella centrale termica, in quanto è obbligatorio per legge, mentre lungo le scale nessuna legge li impone. Chiedo se è corretto quanto sostenuto dell'amministratore.

Risposta

Nei condomini sono previsti **sistemi antincendio** di varia natura. Il decreto del ministero dell'Interno (dipartimento dei Vigili del fuoco) 28 aprile 2005 prevede, tra l'altro, il posizionamento di **estintori portatili** (o carrellati, a seconda delle potenze degli impianti) nel locale centrale termica. Si conferma, invece, che nel **vano scale** non è prevista l'installazione di estintori portatili, a prescindere dall'altezza dell'edificio, e in quest'ottica l'affermazione dell'amministratore di condominio può dirsi sostanzialmente corretta. Peraltro, solo nel caso di edifici di altezza superiore **a 24 metri**, secondo il decreto del ministero dell'Interno 246/1987, è obbligatorio collocare nel vano scale una rete di **idranti fissi** (e non di estintori portatili).

■ IN CONDOMINIO È OBBLIGATORIO INSTALLARE, OLTRE AGLI ESTINTORI, UN SISTEMA ANTINCENDIO

Domanda

Desidero sapere se gli estintori ad anidride carbonica possono essere installati come presidio antincendio in condominio data la loro pericolosità. Come deve tutelarsi l'amministratore?

Risposta

Per gli edifici di civile abitazione, quindi per i condomini, è in vigore la normativa antincendio prevista dal Decreto 30/2019 recante il titolo «Modifiche e integrazioni all'allegato del decreto 246/1987 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione». Se l'amministratore di condominio non si adegua alle direttive previste dal Decreto rischia le sanzioni civili e penali sancite nel Dlgs 758/98. In generale, possiamo dire che in condominio è obbligatorio disporre di un sistema antincendio, pure avvalendosi della presenza degli estintori,

allorquando l'edificio di cui consta abbia:

- 1) un'altezza superiore ai 24 metri in gronda;
- 2) sia dotato di autorimesse;
- 3) disponga di una caldaia;
- 4) abbia un deposito di Gpl.

In ciascuno di questi casi, occorre presentare un progetto che andrà approvato dai Vigili del Fuoco, il quale prevederà l'installazione anche degli estintori appropriati.

Quanto poi alla scelta dell'estintore più idoneo da installare (ad acqua, a schiuma, a polvere, ad anidride carbonica) e alla sua ubicazione - in ogni piano o porzione di piano-, si fa riferimento al Dm 7 gennaio 2005 (del ministero dell'Interno) recante norme tecniche e procedurali per la classificazione e omologazione di estintori portatili di incendio. Oltre che alla norma Uni 9994 recante disciplina riguardante uso e manutenzione degli estintori.

■ IN CASO DI DANNI L'INDENNIZZO ASSICURATIVO NON DEVE ESSERE SOTTRATTO DALLE SPESE PER INTERVENTI DETRAIBILI

Domanda

Nel caso di interventi detraibili rimborsati parzialmente dalla compagnia assicurativa, come va gestita la comunicazione alle Entrate da parte dell'amministratore entro il 16 marzo? L'importo rimborsato va sottratto da quello bonificato tramite bonifico parlante?

Risposta

Con riferimento specifico al quesito, si fa presente che la circolare 28/E del 2022 si è espressa sul punto chiarendo che «l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente» (per maggiori approfondimenti, vedi interpello 459/2022).